

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA, ITTICA ED ECOLOGICA

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **09:40** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO	Presente
ALESÌ ALBERTO	Presente
BARBIERI NICOLA	Presente
DELLONTI DAVIDE	Presente
GAMBINI MAURIZIO	Presente
LAVANNA OMAR	Presente
PAOLUCCI FRANCESCA	Assente
PEDINELLI MARGHERITA	Presente
PIEROTTI ANDREA	Presente
RICCI MATTEO	Presente
SERI MASSIMO	Presente
TAGLIOLINI DANIELE	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

Alesi Alberto, Barbieri Nicola, Pierotti Andrea.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTE le seguenti leggi in materia di vigilanza volontaria, ecologica, venatoria ed ittica:

- L.R. 29/1992 *“Disciplina del servizio volontario di Vigilanza ecologica”*;
- art.27 della L.157/1992 *“Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”*;
- artt.36, 37 e 38 della L.R.7/1995 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”*;
- art.30 della L.R.11/2003 *“Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne”*.

VISTA la L.R. 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”* che, in attuazione della legge *“Del Rio”* n. 56/2014, tra le altre ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative in materia venatoria ed ittica di cui alle sopra citate leggi regionali 7/1995 e 11/2003.

VISTA altresì la L.R. 25 marzo 2016, n. 6 *“Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province””* che ha riallocato presso le province le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all’all. A alla L.R. 13/2015.

VISTO altresì l’art.163 del D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”*, che alle lettere a) e b) del comma 3 ha disposto il trasferimento alle province delle seguenti funzioni amministrative:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* ;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del *regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604* e all'articolo 22 della *legge 14 luglio 1965, n. 963*.

VISTO il "*Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica*" approvato con deliberazione C.P. n. 88 del 24/10/2005.

CONSIDERATO che in detto regolamento:

- gli artt. 6 e 7 affidano alla competenza del dirigente rispettivamente la nomina, con apposito decreto, delle guardie ecologiche volontarie (art 6) e delle guardie volontarie ittiche e venatorie (art. 7);
- l'art. 8, comma 2 subordina impropriamente il rinnovo delle nomine delle guardie volontarie alla presentazione dell'attestato di partecipazione delle medesime ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia, in quanto nessuna disposizione di rango legislativo ricollega alla mancata partecipazione a detti corsi di aggiornamento l'effetto di decadenza della nomina di guardia volontaria ittica, venatoria ed ecologica.

RITENUTO:

- che i suddetti procedimenti di nomina, pur affidati alla istruttoria amministrativa dei competenti uffici, debbano concludersi con una tipologia di atto - "decreto"- come tale ascrivibile alla competenza del Presidente della Provincia anche in ragione, sia delle competenze adesso riconosciute dall'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e dall'art. 23 dello Statuto dell'Ente, sia del proprio ruolo di sovrintendenza rispetto allo svolgimento del servizio di polizia provinciale e dei correlati servizi di vigilanza volontaria;
- che vadano espunte dal "*Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica*" approvato con deliberazione C.P. n. 88 del 24/10/2005 le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2.

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Direttore Generale Dott. Marco Domenicucci, che si allega;
- l'art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come risulta confermato a seguito di esame del Servizio Ragioneria.

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa, che gli articoli 6,7 e 8 del "*Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica*" approvato con deliberazione C.P. n. 88 del 24/10/2005, sono sostituiti dai seguenti:

ART.6

NOMINA DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

1. *I soggetti interessati al rilascio del titolo di guardia ecologica volontaria ai sensi della L.R. 29/1992 devono presentare al competente ufficio amministrativo della Provincia, apposita domanda in bollo, corredata dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del R.D. n. 773 del 1931.*
2. *Per essere ammesso al coordinamento provinciale, la Guardia Ecologica Volontaria, deve aver partecipato e superato con esito positivo, i corsi di formazione, organizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29/1992, salvo quanto previsto dalla medesima legge regionale per le guardie volontarie indicate all'art. 2, comma 2, lett. a), punti 2) e 3) del presente regolamento.*

3. *Le domande pervenute vengono istruite dall'ufficio amministrativo competente e, se la documentazione è completa e i requisiti sussistono, il Presidente della Provincia con proprio decreto provvede, entro il termine di 60 giorni, a disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 29/1992, la nomina della guardia ecologica volontaria.*
4. *L'ufficio amministrativo competente provvede all'invio alla Prefettura degli atti riguardanti la nomina affinché questa sia sottoposta alla approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.*
5. *Oltre che all'approvazione prefettizia la nomina delle guardie ecologiche volontarie è sottoposta alla prestazione del giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e dell'art. 231 del D. Lgs n. 51 del 1998.*

ART. 7

NOMINA DELLE GUARDIE VOLONTARIE VENATORIE ED ITTICHE

1. *I soggetti interessati al rilascio del titolo di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'art. 37 della L.R. 7/1995 o del titolo di guardia ittica volontaria ai sensi dell'art. 30 della L.R. 11/2003, devono presentare all'ufficio amministrativo competente della Provincia, per il tramite dell'associazione di appartenenza, apposita domanda in bollo, corredata della documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del R.D. n. 773 del 1931.*
2. *Per essere ammesse al coordinamento provinciale, le Guardie Volontarie Venatorie ed Ittiche devono aver superato l'apposito esame come previsto dall'art. 37 della L.R. 7/1995 e dall'art. 30 della L.R. 11/2003.*
3. *Le domande pervenute vengono istruite dall'ufficio amministrativo competente e il Presidente della Provincia con proprio decreto, se la documentazione è completa e i requisiti sussistono, provvede, entro il termine di 60 giorni, al riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 112/1998.*
4. *La nomina è sottoposta alla prestazione del giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 51 del 1998.*

ART. 8

RINNOVO DELLE NOMINE

1. *I provvedimenti dirigenziali di cui agli artt. 6 e 7 stabiliscono la durata delle nomine che non può comunque essere superiore a due anni.*
2. *Le guardie volontarie Ittiche, Venatorie, Ecologiche che intendano ottenere il rinnovo della nomina devono, almeno 30 giorni prima della scadenza, presentare domanda in bollo per il rinnovo, che comunque non potrà essere superiore a due anni.*
3. *I provvedimenti di rinnovo vengono adottati entro 30 giorni e per essi valgono i criteri di competenza, e le modalità procedurali di cui agli artt. 6 e 7.*

- 2) di dare atto che le presenti modifiche al vigente regolamento provinciale per il coordinamento delle attività di vigilanza venatoria, ittica ed ecologica entrano in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.
- 3) Di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in essere può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure, entro 120 gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

6

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI DANIELE
 (sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
 (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____ --